



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

12 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 22529/2022, promossa da:

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1*) – in persona del
procuratore speciale dott.ssa *Controparte_2* – con sede legale in Roma
alla via Po n. 20, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Augusto n.
162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano c.f.
C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa.

OPPONENTE

Contro

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*),
elettivamente domiciliato in Napoli al vico Tarsia n. 3, presso lo studio

dell'avv. Luigi Tancredi c.f. C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23-10-202 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 30-9-2022 la società [...]
Controparte_1 in prosieguo solo Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5606/022, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data 25-7-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 13.337,00, oltre interessi e spese, in favore del Controparte_4 a titolo di indennizzo spettante a quest'ultimo in forza di polizza assicurativa stipulata con la prima e di perizia contrattuale redatta in data 6-12-2021 da un collegio di periti a seguito di sinistro verificatosi il 26-4-2021.

L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:

“1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti richiesti ex art. 633 e ss. c.p.c., oltre che per assenza dei requisiti, presupposti e condizioni previste dal contratto e per l'insorgenza di contestazioni in ordine alla indennizzabilità del sinistro stesso;

2) per effetto di tutto quanto al capo che precede, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato 06/12/2021, in quanto affetto da errore

essenziale e sottoscritto in violazione dei patti negoziali, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;

3) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 26/04/2021 vantato nei confronti della Controparte_5 da parte del CP_3 ;

4) accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia, per tutto quanto esposto nel corpo del presente atto;

5) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi dell'art.1915 c.c.;

6) revocare il decreto ingiuntivo n° 5606/2022, odiernamente opposto, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;

7) emettere ogni altro provvedimento del caso.”

L'opponente esponeva quanto segue:

-Il Parte_1 stipulava in data 27-7-2020 con [...]

CP_1 la polizza assicurativa denominata “ Controparte_6 n. 6034210UL a copertura dell'immobile sito in Napoli, alla Via Martucci n. 62.

-In data 30-4-2021 il CP_3 denunciava all'assicuratrice il danno provocato al fabbricato, causato dalla rottura accidentale della tubazione di scarico pluviale avvenuta in data 26-4-2021. In particolare, tale evento cagionava danni sia alle parti comuni dell'edificio, che alla singola unità immobiliare di proprietà del sig. Parte_2 .

-La compagnia assicuratrice procedeva all'apertura formale del sinistro, rubricandolo con il n. S092163240032, e conferiva incarico a un proprio fiduciario, lo studio tecnico Roccanova s.r.l., affinché espletasse le operazioni di accertamento e valutazione dei danni. Tuttavia, la [...] CP_1 veniva informata della procedura ex art. 810 c.p.c., promossa dal CP_3 mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dal terzo

perito allo Studio Roccanova – perito della Compagnia -, con la quale veniva indicata la data di svolgimento delle operazioni peritali, senza che fosse stato previamente sottoscritto alcun atto formale di nomina dei periti, né verbale di disaccordo.

-Il Collegio peritale procedeva ai dovuti accertamenti e redigeva, in data 6-12-2021, il processo verbale conclusivo di perizia, nel quale si riconosceva la sussistenza del nesso eziologico tra la rottura accidentale della tubazione pluviale e il danno subito dal fabbricato, quantificandolo in complessivi euro 13.337,00.

-La compagnia assicurativa contestava, in forza degli accertamenti svolti dal proprio perito, il detto nesso eziologico, posto che dalla ispezione peritale non erano emerse tracce dei denunciati danni alla tubatura di carico pluviale, né vi erano tracce di recenti interventi di riparazione. In aggiunta, evidenziava la mancanza di idonea documentazione fiscale relativa alle possibili operazioni di riparazione.

-Inoltre, la *Controparte_1* eccepiva l'inoperatività della polizza, deducendo che i danni lamentati fossero riconducibili allo stato di vetustà delle fughe del rivestimento della pavimentazione del terrazzo, nonché all'insufficiente capacità di smaltimento delle acque della condotta destinata alla raccolta delle acque piovane.

Si costituiva in giudizio, in data 20-1-2023, il *Parte_1* *l...*, impugnando i motivi di opposizione.

In particolare, lo stesso sosteneva la legittimità del provvedimento monitorio de quo, in quanto fondato su una perizia del tutto legittima, nella quale si dava atto del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'assicurato e il sinistro denunciato.

Il ricorrente in monitorio, inoltre, deduceva che la conservazione delle tracce e/o dei residui di un sinistro potesse avvenire anche mediante strumenti informatici, quali fotografie e/o riprese video, tanto più in condizioni di urgenza, che consigliavano di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire l'aggravamento del danno.

Infine, il CP_3 contestava la nullità della perizia contrattuale, eccepita dall'assicurazione per errore di fatto nella valutazione dell'evento storico, rilevando come la compagnia assicuratrice non avesse formulato alcuna specifica e puntuale contestazione sul punto.

Il G.I. con ordinanza del 2-2-2023, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 cpc, disponeva l'espletamento della procedura della mediazione; di poi, con ordinanza in data 19-6-2023, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito degli stessi, ammetteva la ctu.

Esaurita la fase istruttoria, il G.I. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

I

L'opponente ha dedotto l'insussistenza di un valido titolo di credito idoneo a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, assumendo che il verbale conclusivo della perizia contrattuale non fosse suscettibile di integrare il fondamento della pretesa creditoria azionata.

In particolare, la Controparte_1 ha sostenuto che la funzione della perizia si esaurirebbe nella mera determinazione tecnica del danno, senza estendersi ad alcuna valutazione in ordine all'operatività, alla validità o

all'efficacia del rapporto assicurativo, con conseguente inidoneità del verbale peritale a costituire prova documentale dell'esistenza del credito fatto valere in sede monitoria.

Tale eccezione non è meritevole di accoglimento.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito: *“Orbene, non possono esservi dubbi sulla circostanza che sulla base della perizia contrattuale possa essere emesso decreto ingiuntivo, di modo che la doglianza di parte appellata secondo la quale il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c. è infondata. Invero, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione (cfr. Cass., 23 luglio 1994, n. 6879).”* (Tribunale di Teramo n. 1137/2022).

Di talché, la perizia contrattuale, pur non avendo natura di prova legale, costituisce idonea prova scritta a fini monitori, in quanto documento dal quale emerge il diritto di credito vantato, rendendo, pertanto, legittima l'emissione del decreto ingiuntivo sulla sua base.

Nel caso di specie, in conformità alle condizioni generali di polizza, la determinazione dell'ammontare del danno subito dall'immobile è stata demandata a un collegio peritale composto da due periti nominati dalle parti e da un terzo perito designato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte opposta, in forza del punto IFC.4 delle condizioni generali assicurative, il quale prevede la possibilità di nomina del terzo perito anche su istanza di una sola delle parti.

Risulta, peraltro, agli atti la richiesta dell'assicurato di attivazione delle procedure di cui agli artt. 809 e 810 c.p.c. (all. di parte opposta, ricorso per la nomina del perito arbitro), circostanza non specificamente contestata dalla parte opponente.

La perizia contrattuale è stata, dunque, espletata nel pieno contraddittorio tra le parti e costituisce atto di natura convenzionale, in forza delle previsioni della polizza assicurativa, che ne attribuiscono efficacia vincolante tra le parti in ordine alla quantificazione del danno.

In particolare, il punto IFC.5 delle condizioni generali dispone espressamente che *“i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa”*, sancendone l'obbligatorietà quanto alla determinazione e alla liquidazione del danno.

Ne consegue che la quantificazione del danno effettuata dal collegio peritale – composto dai due periti di parte e dal terzo nominato dall'autorità giudiziaria – e cristallizzata nel verbale conclusivo integra un accertamento efficace e vincolante, idoneo a rendere il credito indennitario certo, liquido ed esigibile.

Pertanto, il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso sulla base della perizia contrattuale ritualmente espletata, la quale costituisce valido titolo di credito ai fini dell'azione monitoria.

II

Il CP_3 contesta l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata dall'ingiunta, deducendo che, nelle ipotesi di clausole

limitative o delimitative della garanzia assicurativa, incombe sulla compagnia assicuratrice l'onere di fornire adeguata prova dei fatti impeditivi del diritto all'indennizzo.

La parte convenuta (opposta) eccepisce, altresì, che, come emerge dalla perizia contrattuale, i danni provocati all'immobile sono riconducibili alla fuoriuscita di acqua conseguente alla rottura accidentale della tubazione di scarico.

La tesi della opposta appare condivisibile.

Giova richiamare, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" nella copertura assicurativa; qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, grava sull'assicuratore provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”* (Cass. Civ. 6954/2024; Cass. Civ. 31251/2023; *ex multis* Cass. Civ. 1558/2018).

Nel caso di specie, la compagnia assicurativa non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la dedotta non indennizzabilità del danno, limitandosi ad affermare che i danni all'impianto pluviale sarebbero riconducibili allo stato di vetustà dello stesso.

Tale asserzione, tuttavia, non risulta supportata da alcuna documentazione probatoria idonea a suffragare la ricostruzione difensiva prospettata e, peraltro, si pone in aperto contrasto con le risultanze della perizia contrattuale.

Pertanto, in assenza di una specifica e adeguatamente provata contestazione circa l'inoperatività della polizza da parte della compagnia assicurativa, deve ritenersi la concreta operatività della copertura assicurativa, atteso che, alla clausola DA.2 "*Rischi assicurati*", sono espressamente previsti gli indennizzi per i danni materiali e diretti causati dalla rottura accidentale di gronde e pluviali.

III

La Compagnia assicuratrice solleva eccezione di inadempimento nei confronti del Controparte_3, deducendo la violazione dell'obbligo contrattuale di mantenere "*le tracce ed i residui del sinistro sino alla definizione della liquidazione*", assumendo che tale condotta determinerebbe la totale perdita del diritto all'indennizzo.

L'opponente rappresenta, inoltre, che la mera produzione fotografica effettuata dall'assicurato non sarebbe idonea a soddisfare il predetto obbligo, in quanto priva di data certa e, comunque, inadeguata a consentire la ricostruzione eziologica dei fatti lesivi.

Secondo la prospettazione della Compagnia, da tali circostanze deriverebbe, in maniera inequivoca, la decadenza dal diritto all'indennizzo, poiché l'assicurato non avrebbe conservato alcuna evidenza materiale dell'evento dannoso e, in occasione del sopralluogo del perito fiduciario, non sarebbe stato possibile reperire elementi utili all'individuazione della causa del sinistro.

L'eccezione di parte opponente non è fondata.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito *“non aver conservato le tracce e i residui del sinistro...non può incidere sull'accoglimento della domanda. La natura del danno e l'urgenza delle riparazioni per rendere utilizzabile l'abitazione avrebbe richiesto, secondo buona fede, un intervento tempestivo dell'assicurazione.”* (Tribunale di Benevento n. 198/2009).

Ne consegue che l'obbligo di conservazione deve essere valutato in modo conforme ai canoni di correttezza e lealtà contrattuale; esso deve essere temperato con l'esigenza, talvolta indifferibile, di eseguire tempestivamente le opere di ripristino.

Pertanto, la mancata conservazione totale di ogni residuo materiale non determina automaticamente la perdita del diritto all'indennizzo qualora siano comunque rimaste disponibili evidenze sufficienti per l'accertamento tecnico e risulti, altresì, che l'assicuratore non abbia provveduto ad attivarsi con sollecitudine.

Nel caso di specie, la documentazione fotografica prodotta dall'assicurato – rispetto alla quale la Compagnia non ha formulato uno specifico e circostanziato disconoscimento, accompagnato da rilievi tecnici volti a dimostrare eventuali manipolazioni o difformità, limitandosi a generiche contestazioni – è idonea a soddisfare l'onere di conservazione delle tracce, tenuto conto, altresì, della necessità di procedere alle opere di riparazione e della conseguente impossibilità di mantenere integra la situazione di danno.

Pertanto, considerato che la mancata conservazione materiale delle tracce non ha inciso sull'accertamento del nesso causale tra evento e danno, e stante l'assenza di contestazioni puntuali sul materiale fotografico, deve ritenersi che la conservazione delle tracce del sinistro mediante supporti

informatici sia sufficiente ad assolvere l'onere imposto dalla clausola contrattuale.

IV

La Controparte_1 ha eccepito la nullità del processo verbale, deducendo che lo stesso sarebbe affetto da errori di fatto nelle valutazioni operate dal terzo perito.

In particolare, l'opponente si riferisce a molteplici profili attinenti all'asserito erroneo accertamento del nesso causale tra l'evento dannoso e i pregiudizi lamentati, nonché alla ritenuta, corretta osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi contrattualmente previsti.

In specie, la compagnia ha sostenuto che il terzo perito sarebbe incorso in una distorta percezione della realtà fattuale nel ritenere che la rottura dell'impianto pluviale costituisse la causa determinante dei danni subiti dall'immobile. Ha, altresì, lamentato l'erroneità della valutazione secondo cui il perito avrebbe ritenuto adempiuto l'obbligo di denuncia del sinistro entro il termine di tre giorni previsto in polizza, affermando, infine, che l'assicurato non avrebbe fornito idonea documentazione e dettagliata indicazione dei danni.

L'eccezione di parte opponente appare infondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: *“Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto,*

l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante...deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile...e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa.” (Cass. Civ. 15665/2019; Cass. Civ. 18906/2017).

L'errore denunciato deve, dunque, rivestire carattere essenziale e immediatamente riconoscibile.

Nel caso di specie, la perizia contrattuale risulta chiara, priva di un errore nella percezione dei fatti, atteso che *“i periti delle parti concordano nel ritenere che la causale del danno subito dallo stabile sia da ascrivere esclusivamente alla fuoriuscita di acqua, ritenendosi che la tubazione che ha originato le infiltrazioni si sia rotta per cause accidentali, da intendersi quali eventi verificatisi contro la volontà dell'assicurato”*. Invero, deve ritenersi pacifico che i periti abbiano accertato come i danni riportati dall'immobile siano stati causati dalla fuoriuscita di acqua proveniente dall'impianto pluviale, circostanza puntualmente attestata nella perizia contrattuale versata in atti.

In definitiva, non emergono elementi idonei a far ritenere sussistenti errori essenziali o riconoscibili tali da inficiare la validità dell'atto peritale; ne deriva che la perizia deve ritenersi pienamente valida ed efficace e, conseguentemente, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice deve essere rigettata.

V

Parte opponente ha dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto in giudizio e i danni rivendicati dal CP_3 rappresentando che non sarebbero emersi elementi idonei a ricondurre l'origine del pregiudizio a una rottura accidentale degli impianti fissi a servizio del fabbricato.

In particolare, la Controparte_1 evidenzia l'assenza di tracce di recenti interventi riparativi o di residui del sinistro.

Secondo la prospettazione dell'opponente, inoltre, l'origine dei danni non sarebbe riconducibile a una rottura accidentale della tubazione condominiale, bensì a condizioni di vetustà e deterioramento delle fughe del rivestimento del terrazzo e della sottostante guaina impermeabilizzante, nonché a possibili fenomeni di occlusione e conseguente rigurgito delle acque meteoriche per insufficiente smaltimento della condotta di raccolta.

L'eccezione di parte opponente risulta non condivisibile.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. Persona_1 emerge, infatti, che, *“alla luce dei sopralluoghi effettuati e dall'esame della documentazione tecnica e fotografica in atti, i danni lamentati dal CP_3 opposto risultano causalmente riconducibili a una rottura della condotta pluviale, e segnatamente alla rottura verificatasi in data 26 aprile 2021”*.

L'attività peritale, fondata sull'accesso presso l'immobile, su rilievi metrici e fotografici e su indagini termografiche mediante termocamera professionale, ha consentito di accertare l'effettiva sussistenza dei fatti denunciati – consistenti in fenomeni infiltrativi – e di verificarne la diretta

correlazione con la rottura della condotta pluviale insistente sotto il massetto del terrazzo di uso esclusivo del sig. *Parte_2* .

Pertanto, alla luce delle puntuali conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e della comprovata sussistenza del nesso eziologico tra l'evento di rottura della condotta pluviale e i danni riportati dal fabbricato, deve affermarsi che i danni denunciati dall'assicurato risultano pienamente compatibili con il sinistro verificatosi in data 26 aprile 2021.

VI

La compagnia assicurativa ha lamentato l'eccessività del *quantum debeatur*, contestando la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'istante, ritenuta incongrua, esosa, sproporzionata e priva di fondamento logico e giuridico, nonché priva di adeguato supporto probatorio.

In particolare, l'opponente contestava l'importo liquidato nel verbale del collegio peritale, pari a euro 13.337,00.

La deduzione di parte opponente è condivisibile.

Infatti, la perizia contrattuale versata in atti non chiarisce, precisamente, i criteri e i parametri utilizzati per la determinazione del danno, mostrando lacune metodologiche. Si rileva, altresì, un evidente refuso nella parte finale del verbale peritale, ove la liquidazione del danno fa riferimento a un condominio sito in via G. Santacroce 5, Napoli, pur essendo, per il resto della perizia, correttamente indicato il Condominio di via Martucci 62. Tale incongruenza solleva dubbi circa la correttezza dei calcoli effettuati nella determinazione dell'indennizzo.

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno fare riferimento alle stime del consulente tecnico d'ufficio, che ha quantificato i danni in modo chiaro e coerente, come segue:

-Per il danno relativo al disimpegno della proprietà *Parte_2* : euro 2.832,50 oltre IVA;

-Per i danni alle parti comuni del fabbricato: euro 2.463,00 oltre IVA.

Pertanto, considerato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultano logiche, motivate e pienamente conformi agli atti di causa, il Giudice ne condivide le risultanze e le recepisce ai fini della decisione. Ne consegue che il totale indennizzabile a favore del *Parte_1* [...] ammonta a euro 5.295,50, da cui va detratta la franchigia di euro 400,00, prevista contrattualmente, sicchè si perviene alla somma di euro 4.895,50, oltre IVA.

A tale somma va aggiunto l'ulteriore importo di euro 1.100,00, oltre IVA e CNP, come determinato dal ctu, da liquidarsi a titolo di oneri tecnici accessori.

Il tutto oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.

VII.

Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, vanno poste in via definitiva a carico dell'ingiunta, soccombente.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate di ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva

e istruttoria e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note di udienza ex art.127 ter cpc, non avendo l'opposto depositato gli scritti conclusivi di cui all'art.190 cpc, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Tancredi Luigi.

Le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate da entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna, essendo la ctu un mezzo istruttorio ammesso nell'interesse del processo e di tutte le parti dello stesso ed inoltre essendo emersa, all'esito della relazione peritale, una minore consistenza dei danni pretesi dal *CP_3*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 5606/2022 emesso dal Tribunale di Napoli. Condanna l'opponente *Controparte_1* al pagamento in favore dell'opposto *Parte_1*, in Napoli, di euro 4.895,50 + IVA, oltre euro 1.100,00 +IVA e CNP. Il tutto oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2. Le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate, in via definitiva, da entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna;
3. Condanna l'opponente *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'opposto Condominio, delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

4. Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposto delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4.227,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Tancredi Luigi.

Napoli, 20-1-2026

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino